

30. APR. 2004	
REG. PROT.	REG. RIC.
N° .....	N° .....

### 1) Premessa

1.1) Torna all'esame dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale la Delibera n. 163/2003 del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, già sospesa nell'efficacia in forza del Decreto Presidenziale n. 754/03 (confermato dall'Ordinanza Collegiale n. 821/2003) con la giusta motivazione che "... la revoca con effetto immediato delle precedenti delibere nn. 87 del 5/5/2003 e 121 del 23/5/2003, autorizzando di fatto una indiscriminata attività subacquea, potrebbe comportare un pericolo per l'equilibrio dell'ecosistema del

*Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, come del resto riconosciuto dallo stesso commissario straordinario nelle delibere revocate", in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente Amministrazione comunale di Capraia Isola.*

Ad oggi, nulla è mutato rispetto al quadro fattuale e giuridico in essere alla data della Camera di Consiglio del 30 luglio 2003. Risulta pertanto viepiù confermata la fondatezza dell'impugnativa in discussione, a dispetto delle accorate difese dell'operato del Commissario Straordinario portate avanti dagli intervenienti *ad opponendum*, Associazione Italiana Liberi Subacquei e Società Sub Sonic, i quali hanno spiegato atti di intervento inammissibili, introducendo argomentazioni pretestuose e fuorvianti, quando non semplicemente irrilevanti ai fini del decidere.

Le deduzioni degli intervenienti sono sostanzialmente analoghe e, con diversi accenti, fanno leva sulla presunta infondatezza ed anzi arbitrarietà dell'azione giudiziaria promossa dal Comune di Capraia Isola che, falsamente rappresentando la realtà, avrebbe proditoriamente avvalorato la tesi secondo cui i subacquei costituirebbero un pericolo per l'equilibrio dell'ecosistema del Parco Nazionale. Ciò che impone di ripercorrere l'*iter* dei provvedimenti assunti dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco.

**1.2)** La Delibera n. 163 del 20 giugno 2003 aveva ad oggetto *"Revoca delibere nn. 87 del 5.5.2003 e 121 del 23.5.2003. Provvedimenti conseguenti"*.

Come illustrato in ricorso, l'isola di Capraia e le zone marine limitrofe ricadono nel perimetro del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, ed in particolare, a mente dell'allegato A al d.P.R. 22.7.1996 istitutivo dell'Ente Parco, costituiscono "zone di rilevante valore naturalistico con limitato o inesistente grado di antropizzazione", sottoposte a speciale tutela rispetto a quella ordinaria prevista per le aree di applicazione della legge n. 394/1991, e quindi a più stringenti misure di salvaguardia regolanti le funzioni alla conservazione e tutela dell'ambiente, della flora e della fauna; tanto nelle zone terrestri che in quelle marine.

Il Commissario Straordinario, con propria delibera n. 87 del 5 maggio 2003, ha inteso regolamentare le attività subacquee nelle acque ricomprese nel perimetro del Parco intorno all'Isola di Capraia.

In effetti, a seguito di varie segnalazioni da parte del Comune di Capraia Isola, di associazioni ambientaliste ed anche di semplici cittadini, si era constatato un incremento indiscriminato delle attività subacquee nelle zone di mare circostanti l'Isola, con grave nocumento per l'ecosistema e per la fauna ittica in particolare.

Stimolato da tali denunce e verificate le risultanze dell'istruttoria da parte dei propri uffici, il Commissario con la suddetta delibera ha dato atto (cfr. alinea n. 6 della premessa-motivazione) che *"in questi ultimi anni si è registrato un notevole incremento dell'attività subacquea intorno all'Isola di Capraia tale da creare non pochi problemi al delicato equilibrio degli habitat e delle strutture geomorfologiche marine oltre che provocare danni e disagio alle attività locali"*.

Ancora, all'alinea n. 7 della medesima premessa-motivazione, la delibera riconosce che *“un uso non regolamentato della fruizione delle aree a mare possa recare gravi danni all'ecosistema marino nonché danneggiare o impedire il regolare svolgimento delle attività economiche isolate legate al mare quali la pesca, già oggetto di regolamentazione, i diving e/o la semplice attività di snorkeling e sea watching”*.

Da queste premesse il Commissario conclude per una disciplina *“ai fini della salvaguardia dell'ambiente marino”* delle attività subacquee nelle zone a mare del Parco intorno all'Isola di Capraia. Detta disciplina è incentrata su un'attività di accompagnamento e controllo da parte di soggetti autorizzati dall'Ente Parco e su una serie di divieti, secondo i principi generali della legge n. 394/1991.

La delibera commissariale n. 87/2003, ora esaminata, è stata poi modificata ed integrata con la successiva delibera commissariale n. 121 del 23.5.2003, limitatamente all'ampliamento dei soggetti che possono effettuare l'attività di accompagnamento subacqueo; ferma ogni altra disposizione.

Improvvisamente, senza essere preceduta da alcuna consultazione o informazione con il Comune di Capraia Isola, è giunta la notizia di un'ulteriore deliberazione commissariale – la n. 163 del 20.6.2003, atto impugnato –, recante revoca delle precedenti delibere nn. 87 del 5.5.2003 e 121 del 23.5.2003.

Nella premessa della delibera n. 163, si dà atto che la precedente regolamentazione si era *“resa necessaria per una forma di difesa delle*

aree a mare, in ottemperanza dell'art. 1 delle Misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 22.7.1996 e secondo i principi generali informativi della legge n. 394/1991"; al contempo sostenendosi che è opportuno "anche in considerazione che per il corrente anno già da tempo gli operatori del settore risultano avere assunto impegni per l'espletamento della loro attività nella zona interessata, di procedere alla revoca delle delibere citate, in attesa che la materia possa essere più opportunamente e complessivamente regolamentata all'interno degli strumenti programmatici del Parco, anche con il contributo di tutti i soggetti interessati alle attività subacquee".

Da qui la revoca delle deliberazioni commissariali nn. 87 e 121 del 2003, revoca essenzialmente dettata dalle proteste inscenate, tra gli altri, dai medesimi soggetti intervenienti nel presente giudizio, aspramente contrari alla regolamentazione delle attività subacquee introdotte dalla deliberazione n. 87.

**1.3)** La delibera n. 163 impugnata, in quanto gravemente dannosa per gli interessi ambientali ed economici dell'Isola di Capraia, oltre che del territorio del Parco in genere, è stata impugnata dal Comune di Capraia Isola, titolare degli interessi locali della propria comunità e del proprio territorio, sulla base di due ordini di censure.

Con un primo motivo di ricorso, si è dedotto che - in violazione dei principi sulla revoca degli atti amministrativi, nonché in eccesso di potere per motivazione contraddittoria ed incongrua, e per sviamento, ed in violazione della legge n. 394/1991 e del d.p.r. 22.7.1996 -, la delibera commissariale impugnata ha leso a) i principi generali sulla revoca, dato

che erano posti a base della revoca interessi del tutto diversi (economici) e inconferenti da quelli iniziali (ambientali), e comunque ad essi secondari; b) i principi sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, attesa la contraddittorietà ed incongruità della motivazione; c) la legge n. 394/1991, il d.P.R. 22.7.1996 e il suo allegato relativo alle misure di salvaguardia.

Con il secondo motivo di ricorso era poi dedotto che, in violazione del principio generale di diritto comunitario di precauzione (art. 174, c. 2, tce) -, trattandosi di materia ambientale, la delibera impugnata risultava violare anche il principio di precauzione, revocando una delibera che invece ne risultava diretta e necessaria espressione.

La palese fondatezza delle censure dedotte in ricorso è stata confermata dalla motivazione a base dei provvedimenti cautelari assunti dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo, sopra ricordati.

Ancora più significativa conferma della giustizia delle ragioni vantate dal Comune di Capraia Isola sta nel contegno tenuto dall'Ente Parco che, a distanza di quasi un anno dai fatti di causa, non ha adottato in materia alcuna determinazione ulteriore o diversa da quella qui in contestazione.

In conclusione, il Comune di Capraia Isola, a tutela degli interessi locali della propria comunità e del proprio territorio, ha semplicemente reagito ad un provvedimento che tradisce la missione fondamentale dell'Ente Parco, nel cui perimetro le attività umane di ogni genere devono essere regolamentate, e le attività produttive possono essere

ammesse solo in quanto "compatibili" (cfr. art. 1, comma 4, della legge n. 394/1991).

## **2) Inammissibilità degli atti di intervento.**

Gli atti di intervento proposti dalla Associazione Italiana Liberi Subacquei e dalla Sub Sonic S.n.c. si dimostrano inammissibili sotto un duplice profilo.

**2.1.)** Sotto un primo ed evidente profilo, gli intervenienti non hanno titolo ad intromettersi nella lite pendente tra l'Ente Parco ed il Comune di Capraia Isola, esclusivamente attinente alla sfera dei rapporti istituzionali tra i medesimi Enti, in seno cioè alla controversa nata ai fini della migliore tutela dell'ecosistema del Parco dell'Arcipelago Toscano.

Nessun meritevole interesse alla contestazione della Deliberazione commissariale n. 163, espressamente adottata a tutela dell'ambiente marino, sembra infatti ravvisabile in capo ad una libera associazione di subacquei "statutariamente" attenti alla preservazione dell'ecosistema marino, ed ancor meno in capo ad una impresa dedicata ad un'attività che presuppone la conservazione del medesimo *habitat* dell'arcipelago.

**2.2)** Sotto un secondo profilo, è chiaro che, a ben vedere, sotto l'insegna dell'intervento *ad opponendum*, si cela un inammissibile intervento litisconsortile *in parte actoris*, cioè la contestazione della Delibera n. 87, non per caso impugnata dalla Sub Sonic S.p.a. con ricorso pendente dinanzi a Codesta III Sezione con il n. R.G. 1661/2003, di contro mai gravata dall'Associazione Italiana Liberi Subacquei.

In sostanza, attraverso la richiesta di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Capraia Isola, gli intervenienti non mirano alla

termini raffrontabili con il contenuto dispositivo e le finalità proprie delle Delibere del Commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano, ed in particolare della Delibera n. 163 oggi in discussione.

Ancora, precisato che la revoca è stata disposta dal Commissario *ex tunc* (e non già *ex nunc*), nella fattispecie non rileva minimamente la qualificazione giuridica dell'atto di ritiro (che peraltro appare essere esercizio di *ius poenitendi* per valutazioni di opportunità), ma bensì l'intrinseca palese sua illegittimità formale e sostanziale per i dedotti profili di contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione della normativa di tutela dei preminenti interessi ambientali.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana annullare i provvedimenti impugnati, nonché ogni ulteriore atto connesso presupposto o consequenziale ancorché incognito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Firenze, 29 aprile 2004

---

